



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III – Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
-del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
LORO SEDI

E, p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale
SEDE

Al Dr. **Augusto Zaccariello**
Vice Direttore Generale del Personale

OGGETTO: Bozza di schema del decreto Ministeriale recante "misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del servizio a cavallo del Corpo di polizia penitenziaria"

Con riferimento alla materia richiamata in oggetto si sottopone, a codeste Segreterie, la bozza del Decreto Ministeriale recante "misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del servizio a cavallo del Corpo di polizia penitenziaria"

A tal proposito si invitano codeste OO.SS. a far pervenire eventuali osservazioni **entro il 18 aprile p.v.** all'indirizzo *relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott.ssa Ida Del Grosso

SCHEMA DI DECRETO RECANTE “MISURE PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO A CAVALLO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA”

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

- VISTA** la legge 25 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà”;
- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;
- VISTO** l’art. 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, relativo all’istituzione del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 2003 che istituisce il “Servizio a cavallo del Corpo di polizia penitenziaria”
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento 18 settembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2000, n. 252, recante “Criteri e modalità per l’attribuzione dei distintivi d’onore e distintivi di specializzazione del Corpo della polizia penitenziaria”;
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e i criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2023, concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria degli Uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle Articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
- CONSIDERATO** che l’art. 5, comma 3, lettera d) del decreto ministeriale 2 marzo 2016, così come modificato dal decreto ministeriale 10 dicembre 2023, individua tra gli Uffici della Direzione Generale del personale la Divisione IV – Specialità e specializzazioni, la

cui direzione è affidata a un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di primo dirigente;

RITENUTO

di procedere all'ampliamento delle unità a cavallo al fine di innalzare i livelli di sicurezza presso le strutture penitenziarie dove i detenuti e gli internati lavorano all'aperto ovvero di implementare le attività del servizio di rappresentanza;

RAVVISATO

di dover modificare il decreto ministeriale 18 novembre 2003 concernente la struttura e l'organizzazione del Servizio a cavallo, al fine di adeguarlo alle attuali esigenze dell'Amministrazione;

SENTITE

le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA

**Art. 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) "Ministro", il Ministro della giustizia;
 - b) "Dipartimento", il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - c) "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - d) "Direzione Generale", la Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - e) "Direttore Generale", il Direttore generale del personale;
 - f) "Divisione", la Divisione IV – Specialità e specializzazioni della Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
 - g) "Direttore", il Direttore della Divisione IV – Specialità e specializzazioni
 - h) "Corpo", il Corpo di polizia penitenziaria;
 - i) "Provveditorato", il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
 - j) "Provveditore", il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
 - k) "Servizio", il Servizio a cavallo del Corpo di polizia penitenziaria;
 - l) "Reparto a cavallo", il Reparto a cavallo presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
 - m) "Nuclei regionali", i Nuclei regionali del Servizio a cavallo presso i Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria;
 - n) "Distaccamenti", il Distaccamento a cavallo annesso a struttura dell'Amministrazione penitenziaria;
 - o) "Unità a cavallo", il cavaliere e il cavallo.

**Art. 2
(Funzioni del Servizio)**

1. Il Servizio a cavallo del Corpo di polizia penitenziaria effettua attività di pattuglia e perlustrazione, al fine di concorrere all'accrescimento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari situati in particolari aree rurali o boschive o, comunque, impervie, non accessibili agli automezzi, ovvero in quelle strutture penitenziarie dove vi sono detenuti o internati che lavorano all'aperto.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, il Servizio a cavallo viene impiegato per servizi d'onore nonché per attività di rappresentanza per la partecipazione a cerimonie e manifestazioni istituzionali o pubbliche di particolare rilevanza.
3. Il personale del Servizio assicura in via esclusiva l'adempimento dei compiti stabiliti dal presente decreto.

Art. 3
(Struttura e organizzazione del Servizio)

1. Il Servizio a cavallo è così strutturato:
 - a) Reparto a cavallo, fino all'istituzione della Direzione Generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria, è incardinato alla Divisione IV – Specialità e specializzazioni della Direzione Generale del personale.

Il coordinamento del Reparto a cavallo è affidato a un appartenente alla carriera del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo ovvero un appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore a ispettore capo, quest'ultimo individuato in via prioritaria tra coloro i quali è riconosciuta la specialità di cavaliere, con funzioni di pianificazione, coordinamento e raccordo delle attività locali e periferiche demandate al Servizio.

Al Reparto a cavallo è assegnato un istruttore di equitazione per le questioni relative alla pianificazione ed elaborazione dei programmi di formazione, aggiornamento e addestramento del personale specialista.

È, inoltre, assegnato un appartenente ai ruoli del comparto funzioni centrali del Dipartimento con profilo professionale di funzionario contabile per la gestione delle attività contabili, inclusa la predisposizione dei bilanci, il monitoraggio delle spese e l'elaborazione dei report finanziari.

Il Reparto a cavallo può avvalersi della consulenza tecnica di un medico veterinario.

Nell'ambito del Reparto a cavallo può essere istituito dedicato nucleo o sezione per i servizi d'onore o di rappresentanza del Corpo.
 - b) Nuclei regionali, con sede presso gli Uffici sicurezza e traduzioni dei Provveditorati, al coordinamento è preposto un appartenente al ruolo degli ispettori, individuato, in via prioritaria, tra coloro in possesso della specialità di cavaliere.
 - c) Distaccamenti, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento e annessi alle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, sono composti da personale appartenente ai ruoli non direttivi del Corpo ai quali è riconosciuta la specialità di cavaliere ovvero le altre qualifiche/abilitazioni del settore equestre.

Il coordinamento è affidato a personale del Corpo appartenente al ruolo degli ispettori che garantisce, ove necessario, anche le attività di cui al precedente art. 2.
2. Previa valutazione della sussistenza di risorse finanziarie disponibili, con provvedimento del Capo del Dipartimento, possono essere istituite ovvero individuate strutture dell'Amministrazione penitenziaria da destinare a centro di addestramento ippico. L'organizzazione, i compiti, nonché l'organico ivi assegnato, sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento.

Art.4
(Funzioni del Direttore)

1. Il Direttore ha la responsabilità del Reparto a cavallo e delle articolazioni territoriali, coordina il personale, dispone l'impiego anche con conseguenti provvedimenti amministrativi, limitatamente alle attività del Servizio, emana direttive in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. Sentito il parere o su proposta dei Provveditorati, valuta e procede alla nomina dei coordinatori regionali e dei coordinatori dei distaccamenti.
3. Il Direttore, in caso di particolari e motivate esigenze, può richiedere al Direttore Generale l'assegnazione temporanea di unità di personale in possesso di specifiche competenze professionali anche non tipiche del Servizio.

Art. 5
(Funzioni e ambiti di competenza del Reparto a cavallo)

1. Il Reparto a cavallo ha funzioni di pianificazione indirizzo e coordinamento, anche in materia di impiego del personale, di acquisto, acquisizione, vendita, riforma e cessione dei cavalli, nonché di acquisizione dei beni necessari per l'espletamento dell'attività del servizio.
2. Il Reparto a cavallo di concerto con la Direzione Generale della formazione pianifica, definisce e dà attuazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale.
3. Il Reparto a cavallo espleta attività ispettiva su tutte le articolazioni del Servizio.

Art. 6
(Funzioni e ambiti di competenza dei Nuclei regionali)

1. I Nuclei regionali concorrono all'attività di pianificazione, coordinamento e raccordo del Nucleo centrale in relazione alle attività affidate ai distaccamenti territorialmente competenti in conformità alle direttive emanate dal Direttore della Divisione IV e dal Provveditorato.
2. Vigilano sull'andamento e sulla tenuta dei distaccamenti, comunicando al Direttore della Divisione IV – Specialità e specializzazioni i fatti e gli elementi di interesse anche in ordine alla regolare esecuzione del Servizio.

Art. 7
(Funzioni e ambiti di competenza dei distaccamenti)

1. Le unità a cavallo assegnate ai distaccamenti assicurano le funzioni riportate al precedente art. 2.
2. Fermo restando il primario adempimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, le unità a cavallo possono essere impiegate a concorso dell'espletamento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di concerto con le altre Forze di polizia.
3. Il personale dei distaccamenti garantisce le ordinarie e straordinarie attività di cura e benessere, mantenimento e governo dei cavalli nonché di tenuta dei box, della scuderia, delle aree verdi e degli spazi destinati alla movimentazione dei quadrupedi.

Art. 8
(Cavaliere)

1. La specialità di cavaliere viene attribuita al personale del Corpo di polizia penitenziaria che ha frequentato e superato, con esito positivo, lo specifico corso di formazione tecnico professionale organizzato ovvero riconosciuto dall'Amministrazione.
2. Le autorizzazioni a montare ovvero le patenti di equitazione riconosciute dall'Amministrazione sono quelle rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri o enti affiliati.
3. Il riconoscimento della specialità di cavaliere è propedeutica al conseguimento delle altre qualifiche/abilitazioni del settore equestre.
4. Il personale di Polizia penitenziaria con la specialità di cavaliere in possesso di specifiche patenti di equitazione abilitanti alla pratica di discipline agonistiche, con provvedimento del Capo del Dipartimento, può essere autorizzato alla partecipazione di competizioni e/o eventi sportivi in rappresentanza del Corpo.

Art. 9
(Istruttore di equitazione)

1. La specialità di istruttore di equitazione viene attribuita al personale del Corpo di polizia penitenziaria che ha frequentato e superato, con esito positivo, lo specifico corso di formazione tecnico professionale organizzato dall'Amministrazione.
2. Il personale del Corpo con la specialità di istruttore di equitazione assolve anche alle funzioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 10
(Maniscalco)

1. La specialità di maniscalco viene attribuita al personale del Corpo di polizia penitenziaria che ha frequentato e superato, con esito positivo, lo specifico corso di formazione tecnico professionale organizzato ovvero riconosciuto dall'Amministrazione.
2. Il personale del Corpo con la specialità di maniscalco assolve anche alle funzioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 11
(Criteri di accesso e modalità di reclutamento)

1. Per il reclutamento del personale appartenente ai ruoli non direttivi del Corpo, la Direzione Generale bandisce interpello con cadenza biennale ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, sulla base delle esigenze comunicate dal Direttore della Divisione IV.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello, i requisiti, i criteri di selezione e di valutazione oltre ai titoli preferenziali, nonché le modalità di svolgimento delle prove selettive e la composizione di apposita commissione di valutazione.
3. La Direzione Generale, sulla scorta delle carenze organiche recepite dal Direttore della Divisione IV, in occasione dei corsi allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, può individuare i candidati in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.
4. I candidati che superano la selezione di cui al precedente comma 2 ovvero il personale immesso nel ruolo di cui al precedente comma 3 sono ammessi a frequentare gli specifici corsi di formazione e addestramento, la cui durata e modalità sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento. I predetti corsi – pianificati dalla Direzione Generale della formazione d'intesa con il Direttore – sono svolti, qualora istituiti, presso i centri di addestramento ippici dell'Amministrazione ovvero presso i centri di addestramento delle altre Forze di polizia o Forze armate

Art. 12
(Durata e revoca dell'appartenenza al Servizio)

1. Il periodo minimo di permanenza al Servizio a cavallo è di cinque anni.
2. Al termine del periodo minimo di permanenza di cui al comma 1, il personale può presentare richiesta di rientro al servizio ordinario al Direttore della Divisione IV per i seguiti di competenza.
3. Il Direttore Generale dispone d'ufficio il rientro al servizio ordinario del personale che ha posto in essere comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'incarico ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive al Servizio oltretché per il venir meno dei previsti requisiti tecnico-operativi e psico-fisici. Le relative segnalazioni sono trasmesse senza ritardo dal Direttore della Divisione IV.

Art. 13
(Riammissione al Servizio)

1. Il personale specialista di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 che, dopo un periodo pari o superiore a un anno, a domanda da interpellato, rientra a far parte del Servizio a cavallo e viene avviato alla frequentazione obbligatoria del previsto corso di formazione tecnico professionale.

Art. 14
(Vestiario, equipaggiamento, dotazioni strumentali)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono determinati l'adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo assegnato al Servizio a cavallo, anche prevedendo, laddove necessario, delle varianti in deroga al decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, in relazione alle specifiche esigenze di impiego.
2. Il Direttore Generale, sentito il Direttore della Divisione IV, determina le dotazioni strumentali e materiali, gli automezzi, gli equipaggiamenti e quanto altro utile all'attività del Servizio; impartisce, altresì, apposite istruzioni ai distaccamenti per la stipula di convenzioni per l'assistenza medico-veterinaria.
3. Il personale assegnato al Servizio è autorizzato a fregiarsi dei segni distintivi sanciti con provvedimento del Capo del Dipartimento.

Art. 15
(Pianta organica)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono determinati gli organici delle articolazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, in ossequio alle vigenti partizioni relative alla dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo dei Funzionari e ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti-Assistenti.

Art. 16
(Copertura assicurativa dei cavalli)

1. La copertura assicurativa per i danni arrecati a terzi dai cavalli del Servizio sarà stipulata a cura delle strutture penitenziarie dove sono allocati i distaccamenti.

Art. 17
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il decreto del Ministro della Giustizia del 18 novembre 2003 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma,

IL MINISTRO